

# COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE AFFARI GENERALI

## RELAZIONE SU PARTITA DEBITORIA FUORI BILANCIO

### GENERALITA' DEL CREDITORE:

CARELLA Pierluigi (CRLPLG78L29B180J)

Residente in Via Francavilla n. 40 - 72019 San Vito dei Normanni (BR)

### OGGETTO DELLA SPESA:

Spese processuali (risarcimento danni e rimborso spese legali)

### IMPORTO DEL DEBITO:

Vera sorte (fattura, parcella, ecc.)

Spese

Interessi



€.	3.531,14
€.	143,00
€.	9,76
<b>TOTALE</b>	<b>€. 3.683,90</b>

### TIPOLOGIA DI DEBITO FUORI BILANCIO (art. 193 del Tuel)

- sentenza esecutiva (lett. a);**
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione (lett. b);
- ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali (lett. c);
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità (lett. d);
- acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3 del Tuel (lett. e).

### RELAZIONE SULLA FORMAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO E SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' PER IL RICONOSCIMENTO<sup>1</sup>

Con atto di citazione acquisito al protocollo comunale in data 20/07/2018 al n. 16264, il signor Carella Pierluigi, rappresentato dall'avv. Carella Claudio, citava in giudizio il Comune di San Vito dei Normanni innanzi al Giudice di Pace di Brindisi al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 23/03/2018 in via Generale Toselli nel centro urbano di San Vito dei Normanni a causa della presenza di una buca nel manto stradale.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 110 del 04/09/2018, stabiliva di costituirsi nel suddetto procedimento al fine di tutelare gli interessi dell'Ente e incaricava il Responsabile dell'Ufficio Gestione del Contenzioso di provvedere al conferimento dell'incarico ad un professionista esterno per la difesa in giudizio del Comune.

Il Responsabile dell'Ufficio Gestione del Contenzioso, con determinazione n. 620 del 13/09/2018 stabiliva di conferire l'incarico legale in questione all'avv. Benedetto Romano, del Foro di Brindisi.

Con sentenza n. 995/2019 il Giudice di Pace di Brindisi di Brindisi accoglieva la domanda proposta dall'attore riconoscendo la sussistenza di un nesso di causalità tra il carente stato di manutenzione del manto stradale e i danni riportati dal veicolo dell'attore.

<sup>1</sup> Per i debiti di cui alla lettera e), indicare l'utilità e l'arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza.

Il Giudice, pertanto, condannava il Comune di San Vito dei Normanni al pagamento delle seguenti somme:

a) € 921,67 a titolo di risarcimento danni oltre interessi legali sino al soddisfo;

b) € 460,00 oltre spese generali, Cap ed Iva, a titolo di rimborso delle spese legali.

Il Giudice di Pace, a seguito di istanza di correzione errore materiale presentata dall'attore, con atto depositato in data 20/05/2019 disponeva che: *"nella sentenza n. 995/19, emessa all'esito del processo n. 4553/18, laddove è scritto, sia nella motivazione che nel dispositivo, la somma di € 921,67, questa debba leggersi € 1.780,20 e che le spese legali liquidate in sentenza in € 460,00 debbano intendersi liquidate in complessivi € 1.330,00, di cui € 130,00 per spese ed € 1.220,00 per onorario, oltre 15 % per rimborso forfettario, più IVA e CAP"*.

Pertanto, la somma complessiva dovuta dal Comune in forza della sentenza in questione ammonta a € **3.683,90**, così suddivise:

- € 1.789,96 a titolo di risarcimento danni (€ 1.780,20 oltre € 9,76 per interessi);

- € 1.750,94 per spese legali (€ 1.220,00 per onorario, € 180,00 per spese generali, € 55,20 per CAP 4 € 315,74 per Iva 22 %)

- € 143,00 per spese esenti (€ 130,00 spese liquidate in sentenza, € 13,00 per notifica sentenza).

**ALLEGATI che compongono il fascicolo:**

1. Sentenza n. 995/19 del 24/04/2019 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi.

San Vito dei Normanni, 21/08/2019



Il Responsabile del Servizio

colpa



San Vito dei Normanni  
Prot N. 0012153  
del 31/05/2019  
Titolario: 01 09 04  
1° SETTORE - AFFARI GENERALI E

AVV. CLAUDIO CARELLA  
A FRANCAVILLA,  
2018 S.VITO D. (E)



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Brindisi, in persona dell'avv. Francesca Vilei, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 4553/2018 R.G. promossa

SENT. N. 995/1P  
R.G. N. 4553/18  
Cron. N. 5255/1P  
Rep. N. \_\_\_\_\_

**DA**

CARELLA PIERLUIGI ( C.F. CRLPLG78L29B180J), rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Carella, in virtù di mandato in atti



**ATTORE**

**CONTRO**

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI;

**CONVENUTO CONTUMACE**

**OGGETTO:** risarcimento danni.

All'udienza del 15.3.2019 l'attore precisava le conclusioni come da verbale in atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione 16.7.2018, ritualmente notificato, Carella Pierluigi evocava in giudizio il Comune di San Vito dei Normanni, chiedendo la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento dei danni riportati nel sinistro avvenuto in data 23.3.2018.

Esponneva l'attore che, mentre alla guida del veicolo di sua proprietà, Renault

Megane tg. EN906JB, percorreva via Generale Toselli nel centro urbano di San Vito dei Normanni, incappava in una buca di grosse dimensioni, non segnalata e non visibile in quel momento a causa della forte pioggia.

La vettura riportava danni all'avantreno, alle parti meccaniche collegate e alla ruota anteriore sinistra, quantificati in totale in € 921,67.

Il Comune di San Vito dei Normanni non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 24.10.2018.

Il giudizio veniva istruito con prova testimoniale e con produzioni documentali.

All'udienza del 15.3.2019 parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva riservata a sentenza.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è fondata.

Con la prova testimoniale e con i documenti allegati, l'attore ha provato i fatti posti a fondamento della domanda.

Il testimone escusso, presente ai fatti perché procedeva a bordo della sua autovettura dietro il veicolo condotto dall'attore in via Gen Toselli in San Vito dei Normanni, ha riferito che "all'altezza del civico 44, l'auto si fermò perché era precipitata in una buca presente sul manto stradale. Conseguentemente mi sono fermato anch'io per verificare cosa fosse successo. Effettivamente, la vettura che mi precedeva era incappata in una buca che era profonda una quindicina di cm per una lunghezza di 60/70 cm, tant'è che, a causa dell'urto, si era tagliata la gomma della ruota sinistra".

In effetti le fotografie allegate dall'attore ritraggono una profonda e vasta buca nell'asfalto ricolma d'acqua piovana e l'autovettura ferma con la ruota

anteriore sinistra nella buca. E' quindi plausibile che i bordi taglienti dell'asfalto hanno tagliato il pneumatico e che il dislivello improvviso abbia causato i danni alle parti meccaniche collegate alla ruota.

Sulla base delle risultanze istruttorie deve quindi ritenersi assolto l'onere probatorio che gravava sull'attore, atteso che in materia di danni dovuti al difetto di manutenzione del bene demaniale, la Suprema Corte ha recentemente espresso il principio secondo cui "l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno" (Cass. 24529/2009; 24419/2009).

L'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità ritiene quindi che per la configurabilità della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. non rileva la condotta del custode, poiché essa è oggettiva ed è invocabile nei confronti della P.A. anche se la concreta disponibilità del bene è di rilevanti dimensioni. Per il superamento di tale responsabilità, provato dal danneggiato che il danno è stato cagionato dal bene in custodia, la P.A. deve provare che esso è stato determinato dal caso fortuito, attinente alla sequenza causale derivante o dall'alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, che nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza poteva essere tempestivamente rimossa o segnalata, o dal comportamento dello

stesso danneggiato che ha omesso l'adozione di normali cautele esigibili dagli utenti della strada( Cass. 24529/2009;20427/2008).

Nella fattispecie in esame, l'attore-come innanzi detto- ha provato il nesso di causalità tra lo stato di carente manutenzione del manto stradale e i danni riportati; il Comune convenuto, custode del bene pubblico, rimasto contumace, non ha invece fornito alcuna prova del caso fortuito né di un comportamento anomalo del conducente al fine del superamento della responsabilità.

In proposito va ricordato che per ottenere l'esonero della responsabilità, il custode deve provare che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti ( Cass. 21286/2011). "Elide allora il nesso di causalità tra la cosa e l'evento soltanto una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e cioè manifestamente estranee ad una sequenza causale ordinaria o "normale", corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato secondo l'id quod plerumque accidit" ( Cass. 15761/2016).

Facendo applicazione dei principi di diritto innanzi enunciati alla fattispecie in esame, non solo la situazione di pericolo del manto stradale non era segnalata, né prevedibile, ma non è neppure emerso un comportamento anomalo dell'attore, quale conducente del veicolo, tale da poter ritenere che esso abbia potuto autonomamente produrre l'evento o concorrere alla verificaione.

Va quindi riconosciuto il diritto di Carella Pierluigi al risarcimento.

Per quanto riguarda i danni, il testimone ha confermato che " a causa dell'urto si era tagliata la gomma della ruota sinistra" ed ha riferito che " ho



potuto appurare che la stessa non aveva subito danni solo alla ruota sinistra, ma anche agli organi meccanici ad essa collegati poiché quando sterzava faceva rumore. Preciso che c'era una crepa anche sul cristallo anteriore".

Il preventivo e la fattura in atti confermano i predetti danni per un totale di € 921,67, somma ritenuta congrua in rapporto alle riparazioni e sostituzioni necessarie per il ripristino della ruota e delle parti meccaniche collegate.

Il Comune di San Vito dei Normanni è quindi obbligato a corrispondere a Carella Pierluigi la somma di € 921,67, oltre interessi legali dal giorno del sinistro e sino al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Brindisi, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Carella Pierluigi nei confronti del Comune di San Vito dei Normanni, così provvede:

1) in accoglimento della domanda, condanna il Comune di San Vito dei Normanni, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Carella Pierluigi della somma di € 921,67, a titolo di risarcimento dei danni subiti nel sinistro avvenuto in data 23.3.2018, oltre interessi legali dalla data del sinistro e sino al soddisfo;


2) condanna il Comune di San Vito dei Normanni alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali, che liquida, ex D.M. 55/2014, in complessivi € 460,00, di cui € 130,00 per spese ed € 330,00 per onorario, oltre 15% per rimborso forfettario, più Iva e Cap.

Così deciso in Brindisi il 24.4.2019

Depositato in Cancelleria il

26 APR. 2019

IL CAPELLIERE  
(Antonio ALLETTA)



IL GIUDICE DI PACE

Avv. Francesca VILEI

*[Handwritten signature]*

Il finanzia di Pec

è seguito di notanze di corruzione di errore materiale sulle  
sentenze n. 895/1P

DISPORO

che nelle sentenze n. 895/1P, emesse all'atto del processo  
con n. 4553/18 RG, Leopoldo e ~~...~~, sia nelle motivazioni  
che nel dispositivo, la somma di € 921,67, questa debbe  
leggere € 1.780,20 e che le spese legali liquidate in  
sentenza in € 460,00 debbano intendersi liquidate in  
complessivo € 1330,00, di cui € 1300,00 per spese ed €  
1200,00 per onorario, oltre il 15% per rimborso pagamento,  
più IVA e CAP - Bussolmi, 16/05/2019 - Il finanzia di Pec  
F.to Av. Francesco VILGI - depositato in Cancelleria il 20-05-2019  
Il cancelliere F.to Achille Valletta.

Amministrato off: 20-05-2019

IL CANCELLIERE  
(Achille VALLETTA)

*Achille Valletta*



per copia conforme  
all'originale  
Bussolmi, il \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Consiglia LEONE)





PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
CHE SI RILASCIATA PER USO ESECUZIONE

A VV. C. CARELLA

Brindisi, li 24-5-2019

F. Co

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Cosimina LEONE)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE  
Comandiamo tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano  
presenti, al pubblico ministero di darvi assistenza e a  
tutti gli uffici della forza pubblica di concorrervi quando  
ne siano legalmente richiesti.

Brindisi, li 24-5-2019

Brindisi, li

F. Co

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Cosimina LEONE)



TRIBUNALE di  
FUGGIORANA  
(Mag. Rosa Al...)

per copia conforme  
all'originale

Brindisi, li 24-5-2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Cosimina LEONE)



**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI BRINDISI****SEZIONE 1 Via U. Foscolo 5****Si comunica a:****Avv. CLAUDIO CARELLA  
VIA FRANCAVILLA N.40  
72019 SAN VITO DEI NORMANNI  
BR**

0831-981661

RACC. A. R. 18115302215-4

Comunicazione di cancelleria

**COMUNICAZIONE PER SI ALLEGA PQM PROVVEDIMENTO**Procedimento Numero: **4553/2018** - **RITO ORDINARIO**

Altre ipotesi di responsabilita Extracontr. non ricomprese nelle altre materie (art. 2043)

Stato: **PROCEDIMENTO DEFINITO**Giudice **VILEI FRANCESCA**

Prossima udienza :

Parti nel procedimento

*Attore Principale***CARELLA PIERLUIGI**

difeso da:

**CLAUDIO CARELLA***Convenuto Principale***COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI**

difeso da:

Brindisi 20/05/2019

**IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
(Adela VALLETTA)**

costituita personalmente, direttamente a quest'ultima. Dunque, la legge dispone la notifica del ricorso solo alla parte costituita, o personalmente o a mezzo di procuratore; ne consegue che, nel caso di contumacia, l'adempimento della notifica non deve essere effettuato.

In conclusione, deve ritenersi che il giudice possa decidere con decreto sul ricorso per correzione di errore materiale, non solo nelle ipotesi nelle quali tutte le parti costituite concordino sull'errore ma anche in quelle nelle quali le altre parti siano contumaci.

Ciò posto, passando alla fondatezza della richiesta, va rilevato che in effetti si è trattato di un errore di calcolo, laddove, avendo la sentenza riconosciuto il risarcimento di tutti i danni subiti da Carella Pierluigi nel sinistro avvenuto il 23.3.2018 come confermati dalle dichiarazioni testimoniali e dai documenti in atti, ha calcolato solo € 921,67, anzicchè € 1.780,20 risultanti dalla somma del preventivo n. 2399 di € 821,62, della fattura n. 37/18 di € 100,05 e del preventivo n. 548/18 di € 858,53.

Ne consegue la correzione della sentenza nel senso innanzi indicato ed anche nella misura delle spese processuali che dovranno essere liquidate con riferimento allo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 D.M. 55/2014, in complessivi € 1.330,00, di cui € 130,00 per spese ed € 1.200,00 per onorario, oltre 15% per rimborso forfettario, più Iva e cap.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, avv. Francesca Vilei dispone che nella sentenza n. 995/19, emessa all'esito del processo con n. 4553/18 R.G., laddove è scritto, sia nella motivazione che nel dispositivo, la somma di € 921,67, questa debba leggersi € 1.780,20 e che le spese legali liquidate in sentenza in € 460,00 debbano intendersi liquidate in complessivi € 1.330,00, di cui € 130,00 per spese ed € 1.200,00 per onorario, oltre 15% per rimborso forfettario, più Iva e Cap.

Dispone che il presente provvedimento sia annotato sull'originale della sentenza n. 995/19.

Brindisi, 16.5.2019

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Francesca VILEI



*Francesca Vilei*

Depositato in Cancelleria il

20 MAG. 2019

IL CANCELLIERE

(*Federico VALLETTA*)

*Federico Valletta*

